

Legge regionale 28 dicembre 2017, n.45

Legge di stabilità 2018.

Stralcio tratto da <http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2017&legge=45&id=&fx=leg>

(...)

77. Al fine di favorire la permanenza e il rientro nel mercato del lavoro delle giovani madri, in via sperimentale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un **contributo per assunzioni, effettuate nel 2018 sul territorio regionale, con contratti di lavoro subordinato** di cui all'[articolo 2094 del codice civile](#), **esclusivamente a tempo pieno e indeterminato, di donne** che, alla data di presentazione della domanda di contributo, siano **madri di almeno un figlio di età fino a 5 anni non compiuti**.

78. Sono beneficiari del contributo di cui al comma 77:

- a)** imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;
- b)** cooperative e loro consorzi.

79. L'ammontare del contributo di cui al comma 77 è pari:

- a)** a 10.000 euro per ciascuna assunzione in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale;
- b)** a 7.000 euro per ciascuna assunzione in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale.

80. Gli importi di cui al comma 79 sono aumentati di 3.000 euro qualora il datore di lavoro richiedente disponga di almeno una delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari:

- a)** flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore;
- b)** nido aziendale o convenzionato.

81. Il contributo di cui al comma 77 è concesso a titolo di aiuto de minimis, nel rispetto integrale delle condizioni poste dai vigenti regolamenti europei.

82. Il contributo di cui al comma 77 non è cumulabile con i contributi previsti dalla regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della [legge regionale 9 agosto 2005, n. 18](#) (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

83. Le istanze di contributo di cui al comma 77 sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione.

84. I termini per la presentazione delle istanze di contributo di cui al comma 77 sono individuati con decreto del Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

85. Comporta la revoca totale del contributo di cui al comma 77 la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro dodici mesi dall'assunzione, con conseguente, integrale, restituzione del contributo da parte del soggetto beneficiario.

86. Comporta la revoca parziale del contributo di cui al comma 77 la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo dodici mesi ed entro sessanta mesi dall'assunzione.

87. Nell'ipotesi di cui al comma 86 il soggetto beneficiario provvede alla restituzione di una quota parte del contributo così commisurata:

a) nella misura dell'80 per cento se la cessazione si verifica dopo dodici mesi ed entro ventiquattro mesi dall'assunzione;

b) nella misura del 70 per cento se la cessazione si verifica dopo ventiquattro mesi ed entro trentasei mesi dall'assunzione;

c) nella misura del 60 per cento se la cessazione si verifica successivamente al trentaseiesimo mese dall'assunzione.

88. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in materia di regime di aiuto de minimis, di requisiti per la concessione del contributo, di modalità di presentazione della domanda di contributo e di modalità di istruzione del procedimento contributivo, trova applicazione quanto previsto dalla regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32 e 48 della [legge regionale 18/2005](#), in quanto compatibile.

89. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

(...)